



## **Profilo dei requisiti per il consiglio di amministrazione della FINMA**

(approvato con decisione del Consiglio federale del 18.08.2010)

### **1. Dimensione e composizione dell'organo di direzione strategica**

Il consiglio di amministrazione è responsabile della direzione strategica della FINMA e adempie i compiti dirigenziali relativi all'impresa FINMA. Esso è responsabile della direzione a lungo termine, del preventivo della FINMA, garantisce il controllo interno mediante una revisione interna e sorveglia la direzione. Il consiglio di amministrazione è altresì competente per l'emanazione di ordinanze e circolari della FINMA e decide in merito agli affari di grande portata. I compiti del consiglio di amministrazione sono definiti nell'articolo 9 LFINMA.

Secondo le disposizioni della LFINMA il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti. Questa dimensione dell'organo garantisce un processo decisionale efficiente e un'adeguata rappresentanza dei diversi settori interessati.

Nella composizione del consiglio di amministrazione della FINMA i criteri della provenienza, formazione e specializzazione professionale dei membri devono integrarsi.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio federale per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

### **2. Profilo dei requisiti**

#### **2.1 Requisiti posti al Collegio**

- L'organo di direzione supremo assicura:
  - la capacità di stabilire e attuare strategie aziendali a favore di uno sviluppo imprenditoriale sostenibile;
  - di poter funzionare come collegio sul piano personale e materiale, affinché sia capace di prendere decisioni anche in situazioni difficili;
  - un equilibrio e un vero scambio di opinioni con la direzione seguendo il principio «checks and balances»;
  - una comprensione lungimirante e competente dell'evoluzione dei mercati finanziari;
  - una formazione dell'opinione indipendente sia dagli assoggettati alla vigilanza sia dalle autorità politiche.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Collegio dispone nel suo insieme delle capacità seguenti:

- conoscenze rilevanti del settore:
  - solide conoscenze dei mercati finanziari e dei settori strategici nei quali la FINMA e i suoi assoggettati alla vigilanza esercitano la loro attività;
  - solide conoscenze della politica dei mercati finanziari nella quale l'organizzazione opera;
  - esperienza internazionale;
  - vasta e comprovata esperienza professionale acquisita nel settore finanziario;
- conoscenze specialistiche rilevanti:
  - competenza nella gestione imprenditoriale strategica;
  - ambito scientifico: attività d'insegnamento/pratica pluriennale esercitata con successo nei settori diritto economico e diritto dei mercati finanziari nonché diritto amministrativo, economia nazionale, contabilità e metodi quantitativi;



- pratica: esperienza professionale pluriennale e riconosciuta a livello di direzione generale, direzione del gruppo o di membro del consiglio di amministrazione di banche grandi/medie, assicurazioni, società di borsa o revisione.

## 2.2 Requisiti posti al singolo membro

Il singolo membro dell'organo di direzione supremo adempie i requisiti seguenti:

- competenze personali:
  - conduzione
    - capacità di ascoltare, stimolare, organizzare, tracciare la direzione, motivare;
    - capacità di pensare a livello strategico, di proporre nuovi temi;
    - spirito imprenditoriale;
    - capacità di formulare opinioni critiche e indipendenti;
    - capacità di decidere e condividere decisioni;
  - dinamica e assertività
    - doti comunicative, capacità di rappresentare in maniera efficace i propri punti di vista nonché di argomentare in modo convincente;
    - spirito d'iniziativa individuale, impegno durante e al di fuori delle sedute;
  - rete di relazioni/indipendenza
    - capacità di creare reti di relazioni e di impiegarle a favore della FINMA;
    - indipendenza dalle relazioni d'interesse: evitare mandati lobbistici, non assumere funzioni operative presso gli assoggettati alla vigilanza; non ricoprire la carica di presidente del consiglio di amministrazione di assoggettati alla vigilanza;
  - disponibilità temporale
- competenze specifiche:
  - grande interesse per il settore finanziario (nazionale/internazionale);
  - spiccate conoscenze acquisite dalla dottrina o dalla pratica in almeno uno dei seguenti settori:
    - banche/commerciante di valori mobiliari (nazionale/internazionale);
    - assicurazioni (nazionale/internazionale);
    - asset management/investimenti collettivi;
    - borse;
    - settore della revisione;
- ulteriori requisiti:
  - disponibilità a non detenere alcuna partecipazione finanziaria nel settore finanziario;
  - reputazione irreprensibile;
  - plurilinguismo.



### **2.3 Requisiti posti alla presidenza**

Oltre ai requisiti generali posti ai membri del consiglio di amministrazione conformemente al numero 2.2, il presidente a tempo pieno adempie i criteri seguenti:

- ampia esperienza e svolgimento con successo di funzioni dirigenziali in seno ad aziende od organizzazioni paragonabili (settore finanziario o di revisione orientato al mercato internazionale);
- spiccata comprensione strategica e capacità di sintesi;
- spiccata capacità di comunicare con i gruppi d'interesse più importanti;
- buona comprensione delle condizioni quadro politiche in Svizzera;
- capacità di dirigere il collegio di un organo di direzione supremo competente;
- grande risolutezza nonché assertività;
- volontà di collaborare in modo costruttivo con la direzione.

Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA.